

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

Prot. n. 2021/3350084

DETERMINA A CONTRARRE N. 186 DEL 19/10/2021

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale - Determina a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, D.Lgs.n.50/2018.

PREMESSE

Con la Richiesta di acquisto n. 1820 dell’11/10/2021 (d’ora in avanti RdA) la Direzione Risorse Umane (d’ora in avanti Direzione) ha rappresentato l’esigenza di provvedere all’affidamento, mediante adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 9” (d’ora in avanti Convenzione), della fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici, per adempiere all’obbligo contrattuale di Agenzia delle entrate-Riscossione (d’ora in avanti Agenzia) di fornire detto servizio ai propri dipendenti.

Come evidenziato dal Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in avanti Rup) nella Nota Tecnica prot. 2021/3005955 del 24/09/2021, presentata a corredo della RdA, la fornitura si rende necessaria in considerazione dell’ormai prossima scadenza dei contratti stipulati in adesione alle precedenti Convenzioni Consip “Buoni pasto elettronici 1” e “Buoni pasto 8”.

La Convenzione Consip “Buoni pasto 9”, attiva dal 21/05/2021 al 31/12/2022, ha ad oggetto l’affidamento della *“fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche”* e si articola in quindici lotti territoriali, dodici dei quali suddivisi in aree geografiche - regionali e pluriregionali - e tre denominati “lotti accessori” suddivisi in centro, nord e sud, da attivarsi solo in caso di esaurimento dei relativi lotti geografici.

L'Agenzia, che ha sedi di lavoro dislocate sull'intero territorio nazionale, aderirà a più lotti della Convenzione con ordinativi di acquisto distinti in base ai lotti territoriali di competenza.

Il Rup chiarisce che l'adesione alla Convenzione potrà avvenire mediante la sottoscrizione di appositi ordini di acquisto ed avrà una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di emissione dell'ordine medesimo. Gli ordini di acquisto potranno avere ad oggetto buoni pasto di qualsiasi valore nominale, sino ad un massimo di sette euro. Il valore del servizio richiesto (Buono pasto a "valore") sarà determinato dal prodotto ottenuto moltiplicando il prezzo unitario di aggiudicazione per il numero dei buoni pasto oggetto del fabbisogno rilevato.

Nella suddetta nota il Rup precisa inoltre che, ai sensi dell'art.5, comma 7, del D.L.6 luglio 2012 n.95, *"a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché' le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non può superare il valore nominale di 7,00 euro"*.

A seguito dell'accordo di rinnovo del CIA sottoscritto dall'Agenzia in data 28 marzo 2018 è stato stabilito che, a partire da luglio 2019, il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici avrà il valore facciale di euro 7,00 per il personale a tempo pieno e di euro 6,00 per quello a tempo parziale.

Considerato che la Convenzione prevede che con ciascun ordine di acquisto possa essere individuato un unico valore nominale per i buoni pasto elettronici richiesti, sarà necessario, anche nell'ambito del medesimo lotto, dover emettere due diversi ordini di acquisto, uno per il personale a tempo pieno del valore di 7,00 euro ed uno per il personale a tempo parziale del valore di 6 euro. Gli ordini di acquisto dovranno riportare l'importo stimato della fornitura per l'intera durata del contratto, con facoltà di richiedere, in relazione agli stessi, secondo quanto previsto all'art.5 comma 2 della Convenzione, una diminuzione

dello stesso, fino alla concorrenza di un quinto, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Pertanto, fino ad una riduzione dell'importo pari al 20%, eventuali flessioni a ribasso delle necessità di approvvigionamento che potrebbero essere determinate da una diminuzione del personale o da altri eventi al momento non determinabili, rientrerebbero in questa clausola di salvaguardia.

Atteso lo stato di incertezza sulle modalità future dello svolgimento delle attività lavorative - dovuto, da un lato al protrarsi dell'epidemia di Covid-19 e dall'altro alla consapevolezza che, una volta superata l'emergenza sanitaria, l'organizzazione del lavoro non sarà più la stessa e che il lavoro agile giocherà un ruolo importante nella sua ridefinizione - la base di calcolo per determinare il fabbisogno è stata estratta dai dati quantitativi consuntivati nell'arco dei dodici mesi del 2019, ultima annualità a non essere stata influenzata dall'emergenza sanitaria, ricalcolati sulla base di un'ipotesi di prestazione lavorativa media in presenza del 75% del personale ed ipotizzando che, per i giorni di prestazione lavorativa in modalità agile, non vengano riconosciuti buoni pasto.

Laddove, in conseguenza di un intervento normativo o a seguito di un negoziato sul lavoro agile che preveda l'erogazione del buono pasto anche in casi di prestazione non resa in presenza, si dovrà procedere ad un ricalcolo del fabbisogno che genererà un nuovo ordinativo per adeguare il fabbisogno complessivo per la copertura del medesimo periodo temporale alle mutate esigenze.

L'impegno massimo di spesa stimato per il fabbisogno novembre 2021– ottobre 2023, è pari a euro 12.674.550,96 oltre IVA (oneri della sicurezza da interferenza pari a € 0,00).

I valori economici sono stati calcolati moltiplicando le quantità previste per il valore facciale del buono pasto elettronico, scontato dei tassi stabiliti nella convenzione "Buoni pasto 9", come di seguito riportato:

Lotto	Regioni	Fornitore	Sconto	Valore	Costo	Q.tà	Costo totale in Euro
1	Lombardia	DAY RISTOSERVICE SPA	16,17	6	5,03 €	39.801	200.199,03 €
				7	5,87 €	237.914	1.396.555,18 €
2	Piemonte, Valle d'Aosta	DAY RISTOSERVICE SPA	15,75	6	5,06 €	11.597	58.680,82 €
				7	5,90 €	153.731	907.012,90 €
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	NON AGGIUDICATO	0	6	6,00 €	35.532	213.192,00 €
				7	7,00 €	189.806	1.328.642,00 €
4	Liguria, Sardegna	DAY RISTOSERVICE SPA	14,07	6	5,16 €	12.008	61.961,28 €
				7	6,02 €	138.257	832.307,14 €
5	Toscana	NON AGGIUDICATO	0	6	6,00 €	12.431	74.586,00 €
				7	7,00 €	93.185	652.295,00 €
6	Emilia Romagna	REPAS LUNCH COUPON SRL	14,17	6	5,15 €	19.439	100.110,85 €
				7	6,01 €	113.669	683.150,69 €
7	Lazio	EDENRED ITALIA SRL	19,80	6	4,81 €	10.243	49.268,83 €
				7	5,61 €	198.799	1.115.262,39 €
8	Marche, Umbria, Abruzzo, Molise	EDENRED ITALIA SRL	15,50	6	5,07 €	9.073	46.000,11 €
				7	5,92 €	127.738	756.208,96 €
9	Campania	EDENRED ITALIA SRL	19,80	6	4,81 €	2.304	11.082,24 €
				7	5,61 €	209.930	1.177.707,30 €
10	Puglia, Basilicata	DAY RISTOSERVICE SPA	14,07	6	5,16 €	7.148	36.883,68 €
				7	6,02 €	199.446	1.200.664,92 €

11	Calabria	E.P. SPA	21,07	6	4,74 €	3.447	16.338,78 €
				7	5,53 €	122.289	676.258,17 €
12	Sicilia	EDENRED ITALIA SRL	19,80	6	4,81 €	8.717	41.928,77 €
				7	5,61 €	185.072	1.038.253,92 €
						2.141.576	12.674.550,96

Per i lotti 3 e 5, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione, prevista per il primo semestre 2022, la stima del costo si basa sul prezzo pieno del valore facciale del buono pasto.

Il fabbisogno espresso per la regione Sicilia ricomprende i dipendenti entrati a far parte dell'Agenzia a partire dal 1° ottobre 2021 secondo quanto previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 3, articolo 76 ("Subentro Agenzia delle entrate - Riscossione a Riscossione Sicilia Spa"), convertito con legge 23 luglio 2021, n.106.

Per la determinazione del valore complessivo dell'appalto, al costo complessivo sopra indicato, deve aggiungersi l'IVA indetraibile per l'Agenzia pari ad euro 10.139,64 (2% del valore dell'IVA).

Il pro rata di detrazione dell'IVA per AdeR è indicato in base al dato definitivo per l'Agenzia del 2020. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

Le strutture competenti hanno validato le richieste di acquisto ed esse sono regolarmente annoverate nella pianificazione degli acquisti con il numero iniziativa 2021.52.002.I.

La quota 2021 è già ricompresa nelle previsioni di budget dell'anno corrente. Le quote 2022 e 2023 rientrano nella previsione del triennio 2021 – 2023 deliberato dal Comitato di Gestione nella riunione del 22 luglio 2021.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016.

Ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il Comitato di Gestione, nella seduta del 30 settembre 2021, ha deliberato l'adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici finalizzata a soddisfare il fabbisogno di Agenzia nel periodo novembre 2021 - ottobre 2023, per un impegno di spesa complessivo massimo di euro 12.674.550,96 oltre IVA.

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015, recante *"Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto"*, è stato stabilito che *"... la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95."*

Il suddetto articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 - (recante *"Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"*), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135 - stabilisce tra l'altro che *"...le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta"* hanno l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero esperire proprie autonome procedure nel rispetto

della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Inoltre, come specificato dall'ultimo periodo del predetto comma 7, la possibilità di ricorrere ad autonome procedure di gara nei settori merceologici sopra indicati è stata sospesa dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Per effetto di quanto disposto dall'art.1, comma 7, ultimo periodo, D.L.n.95/2012, la violazione delle riferite norme rileva *“ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”*. Sempre in caso di violazione, il successivo comma 8 prevede che *“i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”*.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, ne deriva che l'affidamento della fornitura in oggetto debba prioritariamente avvenire attraverso l'adesione alle Convenzioni ed accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.

In data 21 maggio 2021, Consip S.p.A. ha attivato la Convenzione “Buoni pasto 9”, avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche.

La Convenzione in oggetto è suddivisa in 15 (quindici) Lotti, 12 (dodici) dei quali suddivisi in aree geografiche regionali e pluriregionali e 3 (tre) denominati “Lotti accessori” suddivisi in centro, nord e sud, da attivarsi in caso di esaurimento dei relativi lotti geografici.

Agenzia, in attuazione delle richieste formalizzate dalla Direzione Risorse Umane, aderirà alla Convenzione “Buoni pasto 9” con ordinativi di acquisto distinti, in base ai valori facciali dei buoni pasto, secondo quanto dettagliato in premessa. Gli Operatori economici aggiudicatari della Convenzione Consip, nei cui confronti dovranno essere emessi gli Ordinativi sono:

Lotto	Regioni	Fornitore
1	Lombardia	DAY RISTOSERVICE SPA
2	Piemonte, Valle d'Aosta	DAY RISTOSERVICE SPA
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	NON AGGIUDICATO
4	Liguria, Sardegna	DAY RISTOSERVICE SPA
5	Toscana	NON AGGIUDICATO
6	Emilia Romagna	REPAS LUNCH COUPON SRL
7	Lazio	EDENRED ITALIA SRL
8	Marche, Umbria, Abruzzo, Molise	EDENRED ITALIA SRL
9	Campania	EDENRED ITALIA SRL
10	Puglia, Basilicata	DAY RISTOSERVICE SPA
11	Calabria	E.P. SPA
12	Sicilia	EDENRED ITALIA SRL

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.lgs.n.50/2016,

il Responsabile del Settore Acquisti

- in base a quanto deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione del 30 settembre 2021;
- in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 30/09/2021 con atto prot.2021/3082497,

DETERMINA

di aderire alla Convenzione Consip "Buoni pasto 9" – Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 per l'acquisizione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa

mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi attraverso l'emissione di nr. 24 ordini di acquisto, come specificato nelle superiori premesse.

A tal fine stabilisce che:

- in funzione di quanto sopra l'importo complessivo massimo dell'acquisto è pari ad euro 12.674.550,96, oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze;
- i relativi ordini di acquisto avranno una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di emissione degli stessi;
- l'appalto sia remunerato a "misura", sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione;
- gli ordini di acquisto, secondo quanto previsto dalla Convenzione, siano emessi ed inviati esclusivamente on line e con firma digitale, attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinrete.it, con facoltà di revoca entro il giorno lavorativo successivo all'invio, oltre il quale l'ordinativo diverrà irrevocabile;
- secondo quanto previsto dalla Convenzione in argomento, le forniture mensili avverranno tramite le Richieste di Approvvigionamento;
- il Responsabile Unico del procedimento per ciascun ordine di acquisto è il sig. Alexander J.M. Wallace, in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida Anac n.3;
- per ragioni concernenti la complessità e le difficoltà gestionali della fornitura è nominato quale Direttore dell'esecuzione, per tutti gli ordini di acquisto, il Sig. Loris Morelli.

IL Responsabile
Stefano Carosi
(Firmata digitalmente)